



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 494300

F +39 0461 497287

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Egredi Dirigenti

Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado a carattere statale e paritario

Istituzioni formative paritarie:

Enaip Trentino

- Tione
- Varone
- Villazzano

C.f.p. "G. Veronesi" di Rovereto

Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento

C.f.p. Università Popolare Trentina

Opera Armida Barelli

Fondazione Edmund Mach

LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente generale

Dipartimento Istruzione e cultura

dott. Roberto Ceccato

Alla Sovrintendente

dott.ssa Viviana Sbardella

Agli Ispettori incaricati del secondo ciclo

dott.ssa Matilde Carollo

dott. Paolo Dalvit

Agli Ispettori incaricati del primo ciclo

dott.ssa Laura De Donno

dott.ssa Paola Sigmund

Al direttore dell'Ufficio

Informatica e Innovazione

dott.ssa Daniela Ceccato

All'Albo Internet

LORO SEDI

S166/26.9/2019-13/NDA-FRC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Decreto legge n. 22 di data 8 aprile 2020 – Misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di I e II grado.

Egregi/Gentili Dirigenti,

con la presente nota si trasmette in allegato il Decreto legge n. 22 di data 8 aprile 2020 avente oggetto *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato."* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 di data 8-4-2020 e vigente a partire dal giorno 9-4-2020.

Col suddetto Decreto legge il Governo Italiano, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, ha disposto misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Il Decreto Legge dispone che il Ministro dell'istruzione possa adottare, con una o più ordinanze, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

Pertanto si raccomanda alle SS.LL. un'accurata lettura del medesimo e si richiama l'attenzione in modo particolare su alcuni aspetti di seguito evidenziati.

Il Decreto Legge prefigura i seguenti scenari.

1) Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, l' articolo 1, comma 3, prevede che le ordinanze che il Ministro dell'Istruzione emanerà ai sensi del comma 1, disciplinano:

- **i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie**

- **le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**, anche prevedendo l'eliminazione di una o più delle prove di esame, rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, e stabilendo specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017 ;
- **le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni**, prevedendo la loro composizione con commissari interni esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno **per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione**, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
- **le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo**, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'Istruzione che ne assicurino uniformità', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

2) Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, l' articolo 4 del Decreto prevede che, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze che il Ministro dell'Istruzione emanerà ai sensi del comma 1, disciplinano:

- **le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali**, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
- **la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe** che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
- **l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio**, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggi e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, **per l'esame di stato conclusivo del secondo**

ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

- **Ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, si prescinde dal possesso dei requisiti** di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
- **Nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio** si terrà conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017
- **Nel colloquio** troveranno spazio anche "le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento", ovverosia l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, laddove svolta.
- **I candidati esterni** svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo.
La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze ministeriali

Si vuole infine porre l'attenzione sulle seguenti peculiarità degli Esami di Stato nella Provincia Autonoma di Trento

- **Con riferimento alla valutazione degli studenti, ai requisiti di ammissione alla classe successiva ed ai requisiti di ammissione dei candidati agli esami di Stato per le scuole secondarie della Provincia Autonoma di Trento**, oltre ad attendere le puntuali indicazioni delle future ordinanze ministeriali, lo scrivente si riserva di verificare e valutare l'impatto che le disposizioni nazionali potranno avere sul territorio provinciale dove la disciplina prevista per le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino, è disposta dal "*Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*" approvato con D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg,.
- **Con riferimento alla valutazione degli studenti dei percorsi dell'educazione degli adulti in provincia di Trento** oltre ad attendere le puntuali indicazioni delle future

ordinanze ministeriali, lo scrivente si riserva di verificare e valutare l'impatto che le disposizioni nazionali potranno avere sul territorio provinciale dove la disciplina prevista per le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino, è disposta dal *"Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento"* approvato con D.P.P.18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).